



## Comune di Villanova del Sillaro (prov. Lodi)

Ufficio Servizi Demografici

### AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI D'ASSISE E PER LE CORTI D'ASSISE D'APPELLO ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI COMUNALI

#### IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, pubblicata sulla G.U. del 7 Maggio 1951 n. 102, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificata dalle Leggi 24 Novembre 1951 n. 1324, 5 Maggio 1952 n. 405 e 27 Dicembre 1956 n. 1441, pubblicata sulla G.U. del 3 GENNAIO 1957; Vista la Legge 24 MARZO 1978 n. 74 relativa alla conversione del D.L. 14/02/1978 n.31, pubblicata sulla G.U. del 29/03/1978

#### RENDE NOTO

che, in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della succitata Legge del 1951, e successive modificazioni, si deve procedere all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari e che:

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE e/o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad **inoltrare domanda in carta semplice, non piu' tardi del mese di Luglio p.v. per iscriversi negli elenchi comunali.**

2. I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) eta' non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d'Assise
- e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d'Assise d'Appello.

3. Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art. 12):

- a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attivita' di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attivita' di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine congregazione.

Per qualsiasi informazione e presentazione della relativa domanda rivolgersi all'Ufficio Elettorale nell'orario di apertura al pubblico.

IL SINDACO  
F.to Avv. Diego Guarnieri

Dalla sede municipale, 06 aprile 2021

---

Al Sindaco del Comune di Villanova del Sillaro

Ufficio Elettorale

Via della Vittoria n.1

26818 Villanova del Sillaro (LO)

Il/la sottoscritto/a.....nato/a a .....

il ..... residente a Villanova del Sillaro in via/p.za .....n. ....c.a.p.....

con recapito in .....via/p.za .....n.....tel. ....cell....., professione.....

in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n.287 (\*)

### CHIEDE

**di essere iscritto nell'elenco dei Giudici Popolari:**

(barrare la casella )

di **CORTE DI ASSISE** (scuola media di primo grado)

di **CORTE DI ASSISE DI APPELLO** (scuola media di secondo grado)

**A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:**

a) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .....

b) di essere in possesso del titolo di studio di ..... conseguito in data .....presso ..... con sede in .....

corrispondente a (barrare la casella)

licenza media

diploma di maturità

di avere un'età compresa tra 30 e 65 anni.

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

Villanova del Sillaro,.....

Il richiedente

.....

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate

\* Incompatibilità con l'Ufficio di Giudice Popolare (art.12 legge n.287 del 10 aprile 1951)

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

a) i Magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;

b) gli appartenenti a qualsiasi Organdi Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;

c) i Ministri di qualsiasi culto ed i Religiosi di ogni Ordine e Congregazione